

40-347-626-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI
- DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO)

(RELATORE BOZZI)

SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOZZI, COSTA, MALAGODI, MAZZARINO, ZANONE

Presentata il 6 luglio 1976

Norme per il controllo del sottogoverno

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ALMIRANTE, DE MARZIO, ROBERTI, PAZZAGLIA,
TRANTINO, FRANCHI, SERVELLO**

Presentata l'11 agosto 1976

Schedario nazionale degli enti pubblici e privati finanziati con pubblico denaro, controllo parlamentare sulle nomine dei loro organi direttivi e potenziamento della vigilanza dello Stato e del controllo della Corte dei conti

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ZUCCALA', CRAXI, ACHILLI, DI VAGNO, COLUCCI,
FELISETTI, FERRI, GIOVANARDI, MAGNANI NOYA
MARIA, NOVELLINI, SALADINO, SALVATORE**

Presentata il 19 ottobre 1976

**Disciplina delle nomine negli enti pubblici economici
e nelle società a partecipazione pubblica**

Presentata alla Presidenza il 12 settembre 1977

ONOREVOLI COLLEGHI! — 1. — Da diverse parti politiche erano state da tempo formulate proposte legislative di diversa ampiezza ma tutte volte a dare una regolamentazione adeguata ai criteri che debbono presiedere alle nomine di derivazione governativa negli istituti ed enti pubblici, anche economici, e a stabilire un congegno di controlli efficienti sulla loro attività. La Commissione Affari Costituzionali, dopo un accurato esame preparatorio condotto da un Comitato ristretto, ha licenziato a larga maggioranza il testo che si sottopone alla vostra approvazione.

Lo scopo a cui tale nuova regolamentazione mira non è tanto quello di bonificare, come usa dire, il cosiddetto fenomeno patologico del « sottogoverno », cioè il servirsi di istituti ed enti pubblici quale strumento di potere con interventi, quindi, nelle nomine dirigenziali dettati da spirito di favoritismo o da interessi clientelari, ma anche quello, fisiologico, di garantire che gli istituti ed enti pubblici (le espressioni « istituti » e « enti » indicano un'identica soggettività giuridica) siano messi in grado di perseguire gli obiettivi previsti dalla norma come causa della loro istituzione. È ovvio che per adempire codesta finalità oggettiva, di buon governo, serve anche, e in maniera rilevante, l'aspetto soggettivo, ossia la scelta appropriata delle persone alle quali affidare la dirigenza degli istituti ed enti. In sostanza, la regolamentazione di cui ci occupiamo si presenta come un momento

del più vasto e organico disegno, a cui il legislatore attende in questi tempi, di conferire alla pubblica amministrazione, in qualunque delle diverse articolazioni la sua attività si manifesti, un assetto che traduca in atto i principi programmatori, e fra loro complementari, espressi dagli articoli 5, 97 e 98 della Costituzione. Fra i quali ha maggiore spicco, per ciò che qui interessa, quello del « buon andamento », cioè appunto della rispondenza, nella realtà sociale, della gestione pubblica ai fini prestabiliti; criterio del « buon andamento » che va posto ovviamente in relazione alla varietà delle branche amministrative e dei soggetti attivi di amministrazione: il che può richiedere differenziati strumenti d'intervento a scopo di garanzia.

Nel nostro ordinamento sussiste una notevole quantità di istituti ed enti pubblici, soprattutto economici, i quali per il grado di autonomia di cui dispongono o per la natura imprenditoriale della loro attività, presentano una sorta di refrattarietà ad essere sottoposti a un attento e continuo esercizio del potere di vigilanza e di controllo da parte governativa, sicché rispetto a tali istituti ed enti, che pur svolgono spesso un'attività assai rilevante e a volte decisiva nella vita economica del Paese, il problema della responsabilità ministeriale di fronte al sindacato successivo delle Camere si pone in termini più formali che sostanziali. Codesti centri di attività pubblica non sempre sono ben inseriti nel sistema istituzio-

nale e, in ogni caso, non sono investiti dal rapporto fiduciario che lega le Camere e il Governo e si riflette solo mediatamente su tal tipo di pubblica amministrazione. Di qui l'esigenza, a cui la proposta in esame dà, secondo noi, una valida risposta, di stabilire per essi forme d'intervento parlamentare che non si esauriscano nel normale sindacato *ex post* ma abbiano una maggiore incidenza di indirizzo e di controllo e si svolgano quindi nella fase precedente che riguarda il momento della provvista delle cariche dirigenziali.

2. — Il titolo della proposta ne definisce l'ambito: « Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici ». È da precisare:

a) le nomine alle quali si ha riguardo sono esclusivamente quelle volte a dar titolarità alla presidenza degli istituti ed enti pubblici, essendo sembrato, almeno in sede di prima applicazione, non praticabile senza andare incontro a grosse difficoltà che ne avrebbero probabilmente vanificato lo scopo, estendere il controllo parlamentare sulle numerose nomine relative alle cariche di amministratore. Per queste ultime nomine è previsto (articolo 9) l'obbligo per il Governo di darne comunicazione alle Camere, accompagnandola con una biografia del prescelto; ci si richiama, in sostanza, al meccanismo instaurato con l'articolo 33 della legge 20 marzo 1975, n. 70, il quale in qualche misura limita la discrezionalità del Governo costringendolo a denunciare i parametri posti a base della nomina;

b) gli istituti ed enti pubblici presi in considerazione sono i soggetti pubblici anche economici (ad esempio, IRI, ENI, ENEL, Banco di Napoli, Banca Nazionale del Lavoro, INA) per la cui nomina a presidente il Governo dispone di potestà d'ingerenza, o perché gli è conferita la diretta competenza di provvista o perché gli è attribuita quella di proposta o di designazione all'organo (di regola, il Capo dello Stato) a cui la potestà di nomina è riservata; in conseguenza, sono esclusi dalla disciplina sia gli enti di gestione delle partecipazioni statali, per i quali l'articolo 13 della legge 12 agosto 1977, n. 675, già prevede un congegno di controllo diverso, giustificato dalla sua maggiore ampiezza (articolo 2), sia quei soggetti pubblici la cui nomina alla carica di presidente dipende dallo svolgimento di rapporti d'impiego

o da procedimenti elettivi o sia affatto vincolata dalla legge (articolo 5).

3. — La nuova disciplina prevede, per la provvista della carica di presidente degli istituti ed enti pubblici sopra indicati, che l'autorità governativa (Presidente del Consiglio dei Ministri, Consiglio dei Ministri, Ministri), prima di procedere alla nomina se questa è di sua competenza, o prima di avanzare proposta o designazione se la nomina rientra nell'attribuzione di altro organo, debba chiedere « parere » alle Commissioni competenti per materia della Camera e del Senato, indicando il candidato alla carica (articolo 2). Le Commissioni hanno l'onere di esprimersi entro breve termine (20 giorni), prorogabile su loro istanza; se il parere non è reso entro il termine, l'organo governativo a cui è riservata la nomina, la proposta o la designazione può provvedervi (articolo 3). Il termine decorre dalla data della richiesta del parere da parte dell'autorità governativa. L'individuazione di tal *dies a quo* è apparsa non opportuna a qualche Commissario il quale avrebbe preferito stabilire la decorrenza dal giorno di assegnazione del parere alla Commissione da parte dei Presidenti delle Camere; e ciò al fine di consentire per l'esame un più ampio arco di tempo. La maggioranza però ha considerata congrua la scelta fatta, data l'esigenza di procedere con prontezza alle nomine e dato che le Commissioni hanno il potere di ottenere una proroga per ulteriori accertamenti di merito.

4. — Il relatore ritiene utile svolgere alcune considerazioni sui seguenti punti: a) natura giuridica del « parere »; b) contenuto di esso; c) competenza delle Commissioni delle Camere chiamate a renderlo.

a) La richiesta di parere è un atto dovuto per il Governo, ma il giudizio espresso dalle Commissioni parlamentari non è vincolante per il Governo. Il parere costituisce l'esplicazione d'un potere d'indirizzo e di controllo che si esercita, secondo la sua natura tipica, prima della nomina, della proposta o della designazione, al fine appunto di dirigere e di orientare l'agire dell'organo controllato. Nel caso in esame la particolare natura della materia impone, infatti, una tale non consueta forma di sindacato di garanzia, quello di mera verifica e sanzionatorio (per altro non escluso) rivelandosi tardivo e incompleto e potendo condurre

soltanto alle dimissioni del nominato: fatto questo che si risolve in una sorta di critica non sempre costruttiva nei confronti del Governo e può provocare una momentanea crisi nell'attività gestionale dell'istituto o ente pubblico.

È qui da ricordare che la moderna linea di tendenza nei regimi di democrazia parlamentare, quale risulta in Italia dai Regolamenti delle Camere del 1971, è nel senso di ampliare l'area di indirizzo e di controllo parlamentare sino ad estenderla al « dopo legge », al se, cioè, e al modo di attuazione delle norme legislative. A ben vedere, codesto intervento preventivo delle Camere si ricollega, come momento di applicazione, alla fiducia parlamentare la quale non si esaurisce in un atto istantaneo ma dà vita a un rapporto continuativo tra Camere e Governo; ne è per così dire una peculiare specificazione. Il parere per sua natura dev'essere motivato, ma la motivazione può concretarsi *ob relationem*, con riferimento al contenuto della richiesta governativa. Esso ha carattere strumentale inserendosi nel procedimento che si conclude con la deliberazione di nomina: ne è un autonomo elemento di legittimità; ma la deliberazione di nomina non perde il suo connotato amministrativo, non si converte, per effetto del parere delle Camere, in atto politico: e ciò per tutte le conseguenze, anche giudiziarie.

Dalle cose dette si deduce che il congegno d'indirizzo e di controllo che s'incentra nell'istituto del parere dà sì vita a una situazione giuridica attiva del Parlamento, ma questa non può essere considerata un'esorbitanza del Parlamento stesso, un suo straripamento nel campo affidato istituzionalmente al Governo. Il parere non ha contenuto di volizione e mantiene la natura di atto unilaterale che non si combina con l'eguale atto unilaterale di nomina, di proposta o di designazione in una fattispecie complessa o composita; né il Parlamento è titolare d'un potere di veto, dato il carattere obbligatorio ma non vincolante del parere. *Mutatis mutandis*, il Parlamento viene a trovarsi nella stessa situazione giuridica in cui si trova rispetto al Governo il Consiglio di Stato quando è chiamato da questo a rendere parere su un provvedimento amministrativo. Il parere, concludendo su questo punto, ha un indubbio valore politico d'influenza — e per ciò appunto lo si richiede — ma, sotto il profilo giuridico, esso non incide sulla « riserva » di Gover-

no, la cui competenza e responsabilità in materia permangono integre.

b) A norma dell'articolo 3, terzo comma, il Governo nell'atto di richiesta del parere deve esporre la procedura seguita per addivenire all'indicazione della candidatura, dei motivi che la giustificano secondo criteri di capacità professionale dei candidati e degli eventuali incarichi precedentemente svolti o in corso di svolgimento, in vista dei fini e degli indirizzi di gestione che s'intendono perseguire nell'istituto o ente. Com'è chiaro, tanto l'autorità governativa nel proporre il candidato alla presidenza del particolare soggetto di diritto pubblico, quanto le Commissioni parlamentari nel loro compito di valutazione d'idoneità debbono aver riguardo non soltanto al possesso nel candidato d'una generica capacità professionale e di doti di probità, ma anche di un'attitudine specifica rispetto al conseguimento degli obiettivi assegnati dalla norma all'istituto od ente pubblico. Ed è proprio allo scopo di realizzare tali due congiunte finalità che il parere è reso dalle Commissioni « competenti per materia ».

c) Come s'è or ora detto, a rendere il parere son chiamate le Commissioni delle due Camere competenti per materia secondo l'assegnazione fatta dai rispettivi Presidenti. È evidente, per i principi generali, che il controllo esercitato dalla Commissione non è un controllo accentrato che sostituisca, confiscandolo, il potere di sindacato di ogni parlamentare. Tale potere, che deriva direttamente dalla Costituzione, permane e può essere esercitato sia sullo stesso provvedimento di nomina sia, ancor più, sull'attività gestionale degli istituti ed enti pubblici.

Nel nostro ordinamento parlamentare le determinazioni (ad esempio, risoluzioni) adottate da Commissioni e da Gruppi, cioè dalle strutture organiche che pur per molti aspetti gli sono congeniali, mantengono salvo il potere del singolo parlamentare, derivante dal suo *status*, di consenso autonomo o di dissenso su quelle stesse determinazioni (articolo 67 della Costituzione).

La proposta al vostro esame non ha voluto dar vita a un Comitato bicamerale *ad hoc* né si è acceduto alla tesi, pur prospettata e difesa con molto impegno, d'un parere espresso dalle Commissioni della Camera e del Senato riunite, così com'è previsto dall'articolo 114 del Regolamento della Camera e dall'articolo 48 del Regola-

mento del Senato, che riguardano in verità l'ipotesi, alquanto diversa, di indagini conoscitive. La proposta s'è mantenuta rigorosamente fedele alla logica del bicameralismo paritario, non indulgendo a quella tendenza legislativa che lo va erodendo attraverso appunto l'istituzione di Comitati bicamerali o di Commissioni riunite (in queste ultime la prevalenza numerica spetta alla Camera, alterando anche per questo verso la paritarietà tra le due Camere), le quali, oltre a vulnerare la riserva di Regolamento (articolo 64 della Costituzione), realizzano, nella sostanza, una sorta di monocameralismo surrettizio. Sembra di poter dire, inoltre, che, nel nostro sistema, come la fiducia al Governo trova il suo interlocutore in entrambe le Camere, così il potere di controllo sul Governo, che alla fiducia si ricollega, debba essere esercitato, in indipendenza, da ciascuna di esse. È vero che il giudizio dell'una può divergere da quello dell'altra, ma ciò non ha rilevanza giuridica, essendo il parere non vincolante; anzi una tale prestazione ausiliaria delle Camere che dà luogo a confronto dialettico, può fornire al Governo un contributo assai utile ai fini dell'acquisizione degli elementi necessari per la libera e definitiva determinazione che ad esso spetta.

5. — L'architettura della proposta si completa con tre precetti volti nel loro insieme a rendere trasparente la gestione dei soggetti pubblici indicati e ad attuare in essi le regole dell'imparzialità e del buon andamento.

L'articolo 6, al fine di evitare un'eccessiva durata della carica presidenziale nella stessa persona e di consentire, quindi, la circolazione e l'impiego di energie nuove e capaci, stabilisce che la riconferma nell'ufficio non può essere effettuata per più di due volte, salvo il disposto dell'articolo 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

L'articolo 7 prevede una serie di particolari casi d'incompatibilità fra talune cariche pubbliche e quella di presidente degli istituti ed enti di cui si discute; la *ratio* è da ricercare nell'esigenza di evitare la commistione nella stessa persona delle funzioni di controllore e di controllato.

L'articolo 8 prescrive l'istituzione dell'anagrafe tributaria per i presidenti degli istituti ed enti nominati con la procedura descritta. Si tratta d'un congegno posto a garanzia anche delle persone titolari dell'uf-

ficio per metterle al riparo da critiche affrettate.

6. — La proposta si riferisce agli istituti ed enti nazionali; per quelli regionali la competenza normativa e amministrativa spetta all'autonomia delle Regioni. Le regole fissate nella presente proposta di legge statale fungono da principi fondamentali e da norme quadro, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. È noto, del resto, che talune Regioni sono già intervenute a disciplinare la materia delle nomine in istituti ed enti pubblici.

7. — Onorevoli Colleghi! La delineata procedura si presenta, per le considerazioni innanzi svolte, del tutto conforme all'assetto costituzionale: l'ordine istituzionale delle competenze è rispettato e non v'è alcuna contaminazione fra le aree di attribuzione del Parlamento e quelle delle Camere. Giova ricordare che già in tal senso, nel corso della V Legislatura, innanzi alla Commissione Affari Costituzionali (seduta del 16 aprile 1969) ebbe ad esprimersi il collega relatore della proposta n. 118 identica all'attuale n. 40. Il parere — rilevò l'onorevole Ballardini — è espressione del potere di controllo proprio del Parlamento che, come tutti i controlli, può esplicarsi preventivamente e successivamente; esso, quindi, non assorbe funzioni del Governo che a quel parere può anche non conformarsi. Dal punto di vista pratico, poi, il congegno proposto si rivela valido ed efficiente, sia per il momento in cui l'atto d'indirizzo e di controllo interviene, che dà garanzia dell'avvio d'una gestione improntata alla regola del buon governo, sia per la pubblicità da cui tutta l'operazione è accompagnata, che impone meditazione e funge da freno contro esorbitanze nelle nomine consentendo inoltre un ampio sindacato della pubblica opinione. È da augurarsi che la nuova disciplina d'indirizzo e di controllo, rendendo più vivo il senso di responsabilità, possa contribuire, unitamente al diffondersi del sentire la politica come servizio, a eliminare deviazioni e scelte inopportune, di cui anche di recente la stampa s'è dovuta occupare, a bandire cioè quel fenomeno degenerativo che s'è affidato talora, per le nomine discrezionali in uffici pubblici, al dosaggio tra taluni partiti e alla spartizione lottizzatoria fra di essi facendone, in contrasto con i loro fini istituzionali, centri di potere di interessi particolari.

BOZZI, *Relatore*

TESTO DELLA COMMISSIONE

—

Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici.

ART. 1.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, il Consiglio dei ministri ed i singoli ministri, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, a nomine, proposte o designazioni di Presidenti di istituti e di enti pubblici, anche economici, devono richiedere il parere parlamentare previsto dalla presente legge.

ART. 2.

Il parere parlamentare è espresso dalle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere.

Per le nomine dei presidenti degli enti di gestione delle partecipazioni statali il parere è espresso dalla Commissione parlamentare di vigilanza di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

ART. 3.

Il parere è espresso entro il termine di venti giorni dalla richiesta, prorogabile una volta soltanto per dieci giorni, ove le Commissioni competenti chiedano di acquisire ulteriori elementi di valutazione.

L'organo cui compete la nomina, la proposta o la designazione può provvedere, trascorso il termine di cui al precedente comma, anche se non sia stato reso il parere delle Commissioni.

ART. 4.

La richiesta di parere da parte del Governo deve contenere la esposizione della procedura seguita per addivenire alla indicazione della candidatura, dei motivi che la giustificano secondo criteri di capacità professionale dei candidati e degli eventuali incarichi precedentemente svolti o in corso di svolgimento, in vista dei fini e degli indirizzi di gestione che si intendono perseguire nell'istituto o ente pubblico.

ART. 5.

Il parere parlamentare non deve essere richiesto quando si tratti di nomine, proposte o designazioni dipendenti dallo svolgimento del rapporto di pubblico impiego civile e militare o quando esse siano vincolate per disposizione di legge.

ART. 6.

Qualora, a seguito del parere espresso da una o entrambe le Commissioni, il Governo ritenga di procedere a nomine, proposte o designazioni diverse da quelle indicate nella richiesta di parere, si applica la procedura prevista negli articoli precedenti.

La stessa procedura si applica altresì per la riconferma di persona in carica, anche nel caso in cui nei confronti della stessa sia già stato espresso il parere del Parlamento. La riconferma non può essere effettuata per più di due volte, salvo il disposto dell'articolo 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

ART. 7.

Fatte salve le incompatibilità sancite da leggi speciali, le nomine alle cariche di cui all'articolo 1, eccettuati i casi dell'articolo 5, sono incompatibili con le funzioni di: *a)* membro del Parlamento e dei consigli regionali; *b)* dipendente dell'Amministrazione cui compete la vigilanza o dei ministeri del bilancio, del tesoro, delle finanze e delle partecipazioni statali; *c)* dipendente dello Stato che comunque assolva mansioni inerenti all'esercizio della vigilanza sugli enti ed istituti; *d)* membro dei Consigli Superiori o di altri organi consultivi tenuti ad esprimere pareri su provvedimenti degli organi degli enti ed istituti; *e)* magistrato ordinario, amministrativo e contabile; *f)* avvocato o procuratore presso l'Avvocatura dello Stato; *g)* appartenente alle forze armate in servizio permanente effettivo.

ART. 8.

Coloro che, con la procedura prevista dagli articoli precedenti, sono nominati presidenti degli enti o istituti di cui all'articolo 1 sono tenuti, entro 30 giorni dalla co-

municazione della nomina, a dichiarare all'ente o istituto:

1) la inesistenza o la cessazione delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 7;

2) la consistenza del proprio patrimonio alla data della nomina;

3) la intervenuta dichiarazione, ai fini fiscali, di tutti i propri redditi.

Analoga dichiarazione deve essere presentata entro il trentesimo giorno successivo alla definitiva scadenza del mandato.

Copia di tali dichiarazioni, negli stessi termini, deve essere inviata dagli interessati ai Presidenti delle due Camere e all'organo di Governo competente per la nomina, proposta o designazione. La mancanza o la infedeltà delle dichiarazioni di cui al comma primo, in qualsiasi momento accertata importa la decadenza dalla nomina, salva la validità degli atti compiuti.

ART. 9.

Le nomine, le proposte o designazioni degli altri amministratori degli istituti ed enti di cui al precedente articolo 1 effettuate dal Consiglio dei Ministri o dai Ministri, devono essere comunicate entro 15 giorni alle Camere. Tali comunicazioni devono contenere l'esposizione dei motivi che giustificano le nomine, le proposte o designazioni, le procedure seguite ed una biografia delle persone nominate o designate con l'indicazione degli altri incarichi che eventualmente abbiano ricoperto o ricoprono.

ART. 10.

Per le nomine, le proposte o le designazioni dei Presidenti degli enti ed istituti pubblici, anche economici, di competenza del Presidente della Regione, della Giunta regionale o dei singoli assessori, le Regioni provvedono ad emanare norme legislative nei limiti dei principi fondamentali indicati nel secondo comma, entro i termini di cui all'articolo 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Le Regioni sono tenute ad assicurare forme di interventi dei Consigli regionali nei procedimenti di nomina, proposta o designazione di cui al precedente comma, a stabilire incompatibilità analoghe a quelle previste dalla presente legge e ad indicare i criteri di scelta e i requisiti dei candidati.

PROPOSTE DI LEGGE

N. 40

CAPO I.

CONTROLLO PARLAMENTARE SULLE NOMINE IN
CARICHE DI AZIENDE, ISTITUTI O ENTI PUBBLICI
EFFETTUATE DALL'ESECUTIVO.

ART. 1.

I ministri ed il Consiglio dei ministri non possono procedere a nomine a cariche di aziende, istituti o enti pubblici, anche se sottoposti solamente alla vigilanza dello Stato, né fare proposte al riguardo al Presidente della Repubblica quando la nomina rientra nella sua competenza, senza aver richiesto il parere di una Commissione parlamentare composta di senatori e deputati a norma dei regolamenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Le nomine a cariche di enti pubblici locali, rientranti nella competenza di organi periferici della pubblica amministrazione, debbono essere sottoposte al parere della Commissione parlamentare attraverso i ministri dai quali gli organi periferici dipendono.

Il parere previsto dai commi precedenti deve essere richiesto anche nei casi di riconferma in carica di persone nominate secondo la procedura del presente articolo.

ART. 2.

Il parere previsto dall'articolo precedente non deve essere richiesto quando si tratti di nomine dipendenti dallo svolgimento del rapporto di pubblico impiego civile e militare o quando la nomina sia svincolata dalla designazione da parte di particolari organismi od organizzazioni di categoria.

ART. 3.

Il parere previsto dall'articolo 1 deve essere richiesto mediante una comunicazione ufficiale contenente l'esposizione dei motivi che giustificano la scelta e una biografia della persona proposta con l'indicazione degli altri incarichi che eventualmente abbia ricoperto o ricopra.

Tale comunicazione deve altresì indicare per la persona proposta lo stato patrimoniale completo, personale e della famiglia quale risulta dalla certificazione anagrafica; i redditi derivanti da terreni e fabbricati anche della moglie; i proventi per la attività di amministratore, dirigente, revisore, sindaco di società controllate e non controllate dallo Stato nonché per attività professionali, industriali, commerciali, artistiche e di qualsiasi altro genere.

Qualora non si tratti, per l'Ente interessato e per una determinata funzione, di una prima nomina di Governo dovrà altresì comunicare alla Commissione tutte le indicazioni di cui al comma precedente riguardanti il dirigente uscente, avendo riguardo al momento in cui lo stesso ha assunto la carica ed al momento in cui viene in tale incarico sostituito.

ART. 4.

Il parere previsto dall'articolo 1 deve essere dato dalla Commissione parlamentare entro trenta giorni dalla data in cui questa ne ha ricevuto la richiesta. In caso di mancata risposta, entro il termine suddetto, il parere si intende dato in senso favorevole.

La Commissione parlamentare, prima di pronunciarsi, svolge gli accertamenti necessari al fine di valutare l'idoneità della persona proposta a ricoprire la carica.

La Commissione parlamentare può dare adeguata pubblicità alla proposta governativa.

CAPO II.

COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI REVISIONE ED ESERCIZIO DELLA VIGILANZA.

ART. 5.

L'amministrazione degli enti ed aziende sottoposti a vigilanza ministeriale deve essere affidata a consigli composti di non meno di cinque e di non più di nove membri.

Di questi almeno due, nel caso che il consiglio sia di cinque membri, e quattro, nel caso che il consiglio di amministrazione sia di nove membri, non devono appartenere all'Amministrazione dello Stato.

ART. 6.

Le attribuzioni dei consigli di amministrazione delle aziende e degli enti indicati nell'articolo 5 non possono essere demandate a comitati esecutivi od organi consimili.

I consigli di amministrazione possono, per ragioni speciali delegare al presidente o ad uno o più dei loro membri quelle attribuzioni per le quali non vi sia espressa riserva in disposizioni legislative o statutarie, determinando i limiti della delega. Questa non può avere durata superiore ad un anno.

ART. 7.

I collegi sindacali o gli organi consimili di revisione delle aziende e degli enti indicati nell'articolo 5 devono essere composti di tre o di cinque membri, dei quali uno nominato su designazione del Ministro del tesoro, uno su designazione del Ministro titolare del Dicastero cui compete la vigilanza, e l'altro o gli altri su eventuale designazione da parte di amministratori dello Stato o di enti particolarmente interessati.

La presidenza del collegio sindacale o dell'organo di revisione spetta al membro designato dal Ministro del tesoro.

ART. 8.

Non possono essere chiamati a far parte dei consigli di amministrazione, eccettuati i casi previsti dall'articolo precedente per quanto riguarda i membri designati dal Ministro del tesoro e dal Ministro titolare del dicastero cui compete la vigilanza, dei collegi sindacali od organi consimili:

1) i funzionari del Dicastero cui compete la vigilanza e dei Dicasteri del bilancio, del tesoro e delle finanze;

2) i funzionari dello Stato che comunque assolvono mansioni inerenti all'esercizio della vigilanza;

3) i membri dei consigli superiori tenuti ad esprimere parere su provvedimenti dei consigli di amministrazione;

4) i magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti.

ART. 9.

Le nomine dei componenti i consigli di amministrazione ed i collegi sindacali non possono essere fatte per un periodo inferiore a due anni o superiore a quattro.

I componenti dei consigli di amministrazione e dei collegi sindacali possono essere riconfermati.

ART. 10.

La vigilanza sui singoli enti di cui alla presente legge deve essere esercitata esclusivamente dal Dicastero, le cui attribuzioni siano maggiormente attinenti a quelle dell'ente.

In nessun caso la vigilanza potrà essere esercitata congiuntamente da due o più dicasteri.

ART. 11.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti, aventi valore di legge ordinaria, necessari per adeguamento dell'organizzazione delle aziende e degli enti di cui all'articolo 5, ai criteri direttivi stabiliti negli articoli precedenti.

L'indicazione del Dicastero competente ad esercitare la vigilanza, ove non derivi già dalla legge, deve essere fatta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

CAPO III.

POTERI ISPETTIVI DELLA CORTE DEI CONTI.

ART. 12.

La Corte dei conti può disporre che un suo magistrato proceda ad ispezioni, periodiche o saltuarie, presso le aziende e gli enti indicati all'articolo 5, ai fini dell'acquisizione di elementi per l'esercizio del controllo ad essa demandato dalle norme vigenti.

ART. 13.

Per le ispezioni di cui al precedente articolo la Corte dei conti può disporre che il magistrato all'uopo incaricato sia assistito da uno o più consulenti, nominati con decreto del Presidente della Corte.

ART. 14.

Nel corso delle ispezioni i presidenti, i membri degli organi di amministrazione e di revisione, i direttori generali, i funzionari capi servizio e coloro che ne fanno le veci, sono tenuti ad esibire al magistrato della Corte tutti gli atti e i documenti richiesti e a fornire in generale tutte le necessarie informazioni.

I medesimi potranno altresì essere interrogati dal magistrato per consentirgli di acquisire notizie ed ottenere chiarimenti; degli interrogatori saranno redatti processi verbali in duplice originale.

CAPO IV.

DEI BILANCI DEGLI ENTI SOVVENZIONATI
DALLO STATO.

ART. 15.

Gli enti di cui all'articolo 1 della legge 21 marzo 1958, n. 259, sono tenuti ogni anno a compilare un bilancio di previsione e un conto consuntivo della loro attività finanziaria secondo le norme uniformi che saranno stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

ART. 16.

I bilanci di previsione ed i conti consuntivi redatti dagli enti di cui all'articolo 1 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ai sensi dell'articolo precedente, sono presentati dal Governo al Parlamento in allegato rispettivamente al bilancio di previsione ed al conto consuntivo dello Stato e sono discussi in Parlamento.

I bilanci di previsione e i conti consuntivi devono essere trasmessi, in ogni caso, alla Corte dei conti entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il presidente della Corte dei conti può proporre la decadenza degli amministratori e dei sindaci che non abbiano adempiuto ai precetti fissati nel presente comma o nel decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo precedente.

ART. 17.

È abrogata ogni disposizione contraria alla presente legge.

N. 347

CAPO PRIMO

ART. 1.

È istituito, alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri, lo schedario nazionale degli enti pubblici, delle imprese, delle aziende soggetti alla vigilanza dello Stato nonché degli altri enti comunque denominati che, anche non continuativamente, ricevono contributi, finanziamenti, dotazioni o quanto altro economicamente rilevabile da parte dello Stato, degli enti regione e degli enti locali.

ART. 2.

Allo schedario nazionale sono iscritte anche le società economico-finanziarie alla cui gestione, capitale o dotazione, partecipano direttamente o indirettamente gli enti pubblici, gli enti, le imprese e le aziende di cui all'articolo 1.

ART. 3.

Gli enti, così comprensivamente indicati quelli di cui all'articolo 1, e le società di cui all'articolo 2, entro sei mesi dalla pubblicazione del regolamento di attuazione della presente legge, comunicano allo schedario nazionale i dati relativi alla rispettiva costituzione natura e finalità alla composizione nominativa dell'organo direttivo e delle più importanti cariche, alla provenienza e consistenza del capitale comunque inteso; gli enti inoltre comunicano la quota e l'ammontare delle partecipazioni nelle attività delle società economico-finanziarie.

Ogni anno, entro sessanta giorni dall'approvazione degli organi statutari, gli enti e le società trasmettono allo schedario nazionale copia del conto consuntivo e dello stato di previsione della spesa con la specifica indicazione delle variazioni, dello statuto e dei punti di cui al precedente comma, avvenute nell'anno.

ART. 4.

La presidenza del Consiglio dei ministri o il ministro che ha la vigilanza, in caso di mancato adempimento degli obblighi

di cui all'articolo 2, ordina la sospensione o la soppressione dei finanziamenti comunque erogati anche ad opera di enti regionali o locali, oppure la revoca degli organi direttivi.

ART. 5.

Il Presidente del Consiglio dei ministri entro il 1° ottobre di ogni anno, presenta al Parlamento la « Relazione sullo stato degli enti » con particolare riguardo alla loro partecipazione a società economico-finanziarie e, ai fini dell'applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 sulla soppressione degli enti superflui, indica motivatamente quelli i cui scopi istitutivi sono cessati o non più perseguibili o che versano nella concreta impossibilità di attuare i propri scopi statutari, oppure quelli di cui ritiene utile la fusione, l'assorbimento o la concentrazione con enti simili o la assunzione diretta da parte dello Stato delle loro finalità.

CAPO SECONDO

ART. 6.

I componenti gli organi direttivi, collegiali, o individuali, degli enti di cui alla presente legge, designati o nominati dal Governo o da organi dell'amministrazione dello Stato o di quella regionale o degli enti locali, permangono nell'incarico presso lo stesso ente unicamente per due mandati anche non consecutivi ma con il limite massimo di otto anni, fatte salve le disposizioni più restrittive in vigore.

I componenti degli organi direttivi collegiali o individuali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno ricoperto l'incarico per più di otto anni o di due mandati decadono dalla carica.

ART. 7.

Il Consiglio dei ministri ed i ministri, gli enti regione e quelli locali, secondo le rispettive competenze, procedono alla designazione o alla nomina delle cariche o degli incarichi previo parere obbligatorio di una Commissione parlamentare per la nomina dei componenti degli organi direttivi.

ART. 8.

All'inizio di ogni legislatura i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nominano una Commissione permanente per il parere sulla nomina dei componenti degli organi direttivi degli enti.

La Commissione, nominata e costituita ai sensi dei regolamenti interni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nel numero massimo di venticinque parlamentari in proporzione ai rispettivi gruppi, permane in carica sino al momento della costituzione della nuova Commissione permanente.

ART. 9.

Il parere per la nomina è richiesto con apposita comunicazione al Presidente della Commissione parlamentare e, in alternativa, possono essere indicati più nominativi, ciascuno accompagnato dai dati necessari per una obiettiva valutazione.

La Commissione parlamentare esprime il proprio parere non oltre un mese dalla ricezione della comunicazione ed ha poteri di indagine per l'accertamento dell'idoneità delle persone proposte all'incarico o alla carica.

Se la Commissione parlamentare non esprime il proprio parere entro il termine previsto si intende che il parere sia stato dato in senso favorevole al primo dei designati.

ART. 10.

La richiesta di parere alla Commissione parlamentare sulla nomina dei componenti gli organi direttivi è facoltativa solo se la nomina o la designazione sia conseguente allo svolgimento di un rapporto di pubblico impiego, civile o militare, o se già vincolato da designazioni di organi o organismi di categoria.

ART. 11.

In caso di parere obbligatorio il Consiglio dei ministri o il ministro competente, oppure i titolari degli enti regione e degli enti locali, sotto la rispettiva responsabilità, possono procedere alla designazione o alla nomina anche in difformità del parere espresso dalla Commissione parlamentare.

In tal caso può essere presentata alla Assemblea della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica apposita mozione a firma dei rispettivi parlamentari della Commissione per il parere sulle nomine.

La mozione è iscritta per la discussione all'ordine dei lavori dell'Assemblea nella prima seduta utile dopo dieci giorni dalla presentazione.

CAPO TERZO

ART. 12.

Il numero dei componenti gli organi direttivi collegiali degli enti di cui alla presente legge non può essere superiore a nove; di questi non meno di due quinti non devono dipendere da amministrazioni dello Stato, delle regioni o di enti locali.

Per le necessarie modifiche delle leggi istitutive il Governo è delegato ad emanare decreti aventi valore di legge ordinaria anche in relazione a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 13 della presente legge e dall'articolo 15.

ART. 13.

Gli organi direttivi esercitano in stretta collegialità le attribuzioni loro spettanti e non possono demandarle né delegarle, anche solo di fatto, a comitati esecutivi o organi similari.

Unicamente per specifici casi e sempre che previsti da disposizioni di legge o di statuto, il presidente oppure uno o più componenti dell'organo direttivo possono essere delegati a svolgere attribuzioni proprie dell'organo collegiale.

In questi casi la delega è data esclusivamente per iscritto con la precisa delimitazione dell'oggetto, dei poteri e della durata che non può essere superiore a dodici mesi, non rinnovabile neppure ad altro componente dell'organo direttivo.

ART. 14.

I dipendenti del ministero cui compete la vigilanza degli enti nonché quelli delle altre amministrazioni dello Stato, degli enti regionali e locali che comunque assolvono mansioni inerenti all'esercizio della vigi-

lanza; i dipendenti dei ministeri del bilancio, del tesoro, delle finanze e delle partecipazioni statali; i componenti dei consigli superiori dei ministeri cui compete il parere su provvedimenti degli organi direttivi degli enti; i magistrati della Corte dei conti, del Consiglio di Stato nonché gli avvocati ed i procuratori dell'Avvocatura dello Stato hanno il divieto, a qualsiasi titolo, di far parte degli organi direttivi o degli organi di revisione dei conti salvo quanto disposto dall'articolo 15.

ART. 15.

Gli organi di revisione dei conti, comunque denominati, non possono essere composti da più di cinque persone.

Il presidente dell'organo di revisione per gli enti, istituti o aziende a carattere nazionale è nominato dal ministro per il tesoro, ed un componente è nominato dal ministro cui compete la vigilanza.

ART. 16.

La vigilanza sui singoli enti è esercitata esclusivamente da un solo organo di Stato.

In caso di attività complessa dell'ente, la vigilanza spetta all'organo maggiormente qualificato in relazione alla natura o alla attività dell'ente stesso.

Il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, determina con proprio decreto la competenza all'esercizio dei poteri di vigilanza.

ART. 17.

Gli enti di cui all'articolo 1 della legge 21 marzo 1958, n. 259, compilano annualmente lo stato di previsione della spesa ed il conto consuntivo secondo le norme uniformi stabilite con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio.

ART. 18.

Il presidente della Corte dei conti, ai fini dell'acquisizione di elementi per l'esercizio del controllo, può disporre con proprio decreto ispezioni agli enti sottoposti a controllo in forza della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Il magistrato incaricato della ispezione può essere assistito da esperti o consulenti designati, anche con successivo decreto, dal presidente della Corte dei conti.

ART. 19.

Nel corso delle ispezioni il magistrato ha accesso a tutta la documentazione, niente escluso, dell'ente ed ha i più ampi poteri per ottenere chiarimenti, informative o quanto altro necessario sia dagli organi direttivi, sia dai singoli componenti come anche dal personale dell'ente.

La relazione sulla ispezione è allegata alla relazione annuale della Corte dei conti al Parlamento.

ART. 20.

Il Governo, con la collaborazione di una Commissione speciale di sette deputati e di sette senatori, è autorizzato ad emanare il regolamento di esecuzione della presente legge entro quindici mesi dalla sua entrata in vigore. Il Consiglio di Stato è tenuto ad esprimere il proprio parere entro il termine massimo di giorni novanta; in mancanza si ritiene che il parere sia stato dato in senso favorevole al testo sottoposto.

N. 626

ART. 1.

È istituita una Commissione parlamentare permanente, composta da 9 senatori e da 9 deputati, eletti da ciascuna delle due Camere, ogni volta che si rinnova, in modo che rispecchi la proporzione dei gruppi parlamentari, con i compiti di cui agli articoli seguenti.

ART. 2.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, il Consiglio dei ministri ed i Ministri, per procedere a proposte, designazioni o nomine di amministratori di enti pubblici economici o di enti pubblici di gestione, devono sentire il parere della Commissione di cui all'articolo 1.

Il parere non è richiesto per le designazioni, proposte o nomine vincolate.

ART. 3.

La richiesta di parere deve contenere la esposizione dei motivi che giustificano la scelta del candidato con particolare riferimento alle capacità professionali del medesimo in relazione all'incarico e agli indirizzi di gestione che si intendono perseguire.

ART. 4.

Il parere deve essere reso nel termine di 60 giorni dalla ricezione della richiesta. Trascorso detto termine, l'autorità richiedente può procedere alla designazione, proposta o nomina, informandone la Commissione.

La Commissione parlamentare, prima di pronunciarsi, può svolgere gli accertamenti necessari al fine di valutare l'idoneità del candidato a ricoprire la carica.

ART. 5.

L'autorità competente deve dare comunicazione immediata alla Commissione parlamentare delle designazioni, proposte o

nomine eseguite in difformità del parere, motivandone le ragioni.

La Commissione, qualora non ritenga, a maggioranza di 4/5, giustificate le ragioni dedotte, ne riferisce, entro 30 giorni dalla avvenuta comunicazione, alle Camere le quali ne discutono entro i 30 giorni successivi.

ART. 6.

Nei casi previsti dagli articoli 2458 e 2459 del codice civile, le nomine degli amministratori devono, per il tramite del Ministero competente, essere sottoposte al preventivo parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 1. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5.

ART. 7.

Fuori dai casi previsti dall'articolo 6, le nomine degli amministratori nelle aziende in cui la partecipazione diretta o indiretta dello Stato o di enti pubblici nazionali o pluriregionali è pari o superiore al 20 per cento del capitale devono essere comunicate nei 15 giorni successivi alla Commissione parlamentare di cui all'articolo 1, a cura del Presidente o dei Presidenti degli enti singolarmente o complessivamente titolari delle quote predette.

La comunicazione, qualora la partecipazione pubblica sia prevalente, deve essere corredata da una relazione sulle capacità professionali della persona nominata in relazione all'incarico e agli indirizzi di gestione.

In ogni caso la Commissione parlamentare può richiedere chiarimenti e riferire al Parlamento.

ART. 8.

In mancanza di apposita disciplina regionale sul controllo delle nomine di amministratori di enti pubblici economici o di gestione o di aziende a prevalente partecipazione regionale, le disposizioni della presente legge si applicano anche alle nomine degli amministratori degli enti o

aziende predette, intendendosi sostituito il Consiglio regionale alla Commissione di cui all'articolo 1.

ART. 9.

Per la legislatura in corso il Parlamento provvede all'elezione della Commissione prevista dall'articolo 1 entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.